

Nuove previsioni normative in tema di tassazione in Italia di *trust* esteri

Lettera informativa n. 4/2020 Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

In data 24 dicembre 2019, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 157 del 2019, di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, 'recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili', il quale ha introdotto, tra le altre, nuove previsioni in materia di tassazione di *trust* esteri.

Nello specifico, l'art. 13 del Decreto Legge n. 124 del 2019 (di seguito 'art. 13') introduce due nuove previsioni in materia di tassazione ai fini delle imposte sui redditi di *trust* non stabiliti in Italia:

- vengono ricondotti tra i redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del D.P.R. n. 917 del 1986 ('TUIR') anche i "redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73";
- viene previsto (aggiungendo all'art. 45 del TUIR il comma 4-quater) che "Qualora in relazione alle attribuzioni di *trust* esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Con riferimento alla previsione di cui al n. 1, occorre ricordare che, prima delle modifiche in parola, non esistevano nell'ambito del TUIR disposizioni che regolassero la tassazione delle distribuzioni da parte di *trust* opachi esteri a beneficio di soggetti residenti in Italia.

In assenza di un riferimento normativo, interveniva la Circolare 61/E del 27 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate includendo i beneficiari di *trust* opachi quali soggetti passivi di imposta. In particolare la suddetta circolare chiariva che:

- "il reddito imputato dal *trust* a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. Ovviamente, come sopra ricordato, qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal *trust* in Italia e quivi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari;

— *tale regime (di tassazione) evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR".*

È quindi in tale contesto normativo e di prassi che si inseriscono le novità introdotte dall'art. 13 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019. Come anticipato, si prevede in primo luogo la tassazione secondo un criterio di cassa (e non quindi di competenza, in discontinuità rispetto a quanto stabilito dalla citata Circolare n. 61/E del 2010), dei redditi distribuiti a beneficiari residenti da trust opachi localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.

È opportuno rilevare che, in base a quanto previsto dalla relazione illustrativa al Decreto Legge n. 124 del 2019, la posizione adottata dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 61/E del 27 dicembre 2010, in tema di tassazione di trust opachi esteri parrebbe essere implicitamente sconsigliata dal legislatore.

Infatti, la relazione illustrativa stabilisce che, con riferimento all'ambito di applicazione di cui al citato art. 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR, "*Stante il riferimento letterale ai "redditi imputati", le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai "beneficiari individuati" di trust esteri "trasparenti" mentre è più difficile ricomprendere nell'ambito di applicazione delle stesse i trust "opachi" esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee)"*.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che, allo stato attuale, l'imposizione in Italia dei redditi distribuiti a beneficiari residenti da parte di *trust* opachi, possa avvenire, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, solo se il trust rientri nel novero di quelli stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata *ex art. 47-bis*.

In secondo luogo, come preannunciato in apertura, l'art. 13 introducendo il nuovo comma 4-*quater* all'art. 45 ha espressamente previsto che "*qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*".

La citata relazione illustrativa al decreto ha chiarito inoltre che, con l'inserimento di tale previsione si intende "*risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito. A tal fine si prevede che, nel caso di impossibilità ad operare tale distinzione le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili ai sensi dell'art. 44, lettera g-sexies), sono considerate redditi per l'intero ammontare*".

In base a quanto sopra ne deriva che la presunzione in oggetto potrà essere superata fornendo all'Agenzia delle Entrate prova che quanto distribuito sia riferibile alla 'quota patrimonio' del *trust* lasciando imponibile esclusivamente la 'quota redditi' da questo prodotti.

Aspetti da chiarire

- data di entrata in vigore delle nuove previsioni;⁽¹⁾
- modalità di applicazione dell'art. 47-*bis* del TUIR con specifico riferimento ai trust esteri;⁽²⁾
- quale tipologie di prove occorrerà fornire all'Amministrazione per la distinzione tra distribuzione di patrimonio e di reddito;
- conferma della non tassazione delle distribuzioni di trust diversi da quelli a 'fiscalità privilegiata' ai sensi dell'art. 47-*bis*.

Tutto ciò considerato, visti i numerosi profili di incertezza che emergono dal quadro normativo in questa sede descritto, si attende un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019.

(1) non è chiaro se le nuove disposizioni abbiano carattere interpretativo o innovativo e, conseguentemente, se esse trovino applicazione retroattiva, o siano invece applicabili alle distribuzioni di reddito effettuate da trust esteri a decorrere dal periodo di imposta 2020.

(2) l'art. 47-*bis*, individuato dall'art. 13 quale norma di riferimento per determinare se il trust sia o meno localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, è una norma che non è stata concepita per essere applicata specificatamente ai *trust*. Il mero richiamo a tale norma, senza che siano fornite precisazioni, lascia spazio a una pluralità di differenti interpretazioni.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner

Family Office and
Private Client

E: adeidda@kpmg.it

T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner

Family Office and
Private Client

E: tdesimone@kpmg.it

T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 4/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.